

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2021, n. 1416

**D.Lgs. 502/92 art. 8 quinquies - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni da strutture accreditate dedicate per l'Autismo di cui al RR n. 9/2016**

L'Assessore, sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente ad Interim della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTO il comma 9 dello stesso art. 32 della Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

VISTO il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito "la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica.

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che "le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalla aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8- quinquies."

L'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO pertanto che il Budget e lo sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

Vista la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede:

"1. In attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione

con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.”

Posto in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all’art. 1 “Finalità” prevede che la Regione, con gli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l’attuazione dell’articolo 32 della Costituzione attraverso l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell’ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

All’art. 21 “Rapporti con i soggetti accreditati” la LR n. 9/2017 prevede che:

- 1. La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l’indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l’individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.
- 2. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all’articolo 8- quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.
- 3. La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.
- 4. Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.

Tenuto conto che la medesima LR n. 9/2017 all’art. 26 “Revoca e sospensione dell’accreditamento. Sanzioni”

Prevede che l’accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l’azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento. La revoca dell’accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o le carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L’accreditamento è sospeso in caso di:

- a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
- b) sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’articolo 14.

Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell’accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila.

Visto l’art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: “Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi

dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"

Visto il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali" con il quale è stata articolata la rete assistenziale delle strutture pubbliche e private dedicate all'ASD, e che nello specifico prevede l'istituzione:

- All'art. 4 dei "MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI"
- All'art. 5 del "CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO"
- All'art. 6 della "COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO"

unitamente al fabbisogno regionale di posti ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio ed accreditamento.

Tenuto conto che il Programma Operativo 2016-2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare l'implementazione della rete per i disturbi dello spettro autistico mediante rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni ed accreditamento, approvazione di deliberazione di determinazione dei tetti di spesa, di approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali ed avvio contrattualizzazioni.

Considerato che con DGR n. 1615 del 16/09/2019 sono state determinate le tariffe dei pacchetti giornalieri di prestazioni ambulatoriali dei Moduli/Centri terapeutico-ri/abilitativi intensivi ed estensivi.

Richiamate le sentenze n. 743/2021 e n. 744/2021 del TAR Puglia, pubblicate il 28/04/2021, che hanno dichiarato congrue le tariffe di cui alla DGR n. 1615/2019 e legittima l'istruttoria che ne ha generato il conseguente importo.

Considerato che, alla luce delle predette sentenze n. 743/2021 e n. 744/2021 del TAR Puglia, con DGR n. del sono state determinate le tariffe per il Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico e per la Comunità socio-educativa-riabilitativa residenziale dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico rispettivamente disciplinati dagli artt. 5 e 6 del RR n. 9/2016.

Premesso quanto innanzi, si propone di determinare il fondo unico regionale valevole per l'anno 2021 per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i.

Preliminarmente occorre richiamare che con la DGR n. 1615/2019, oltre alla determinazione delle tariffe per i moduli/Centri ambulatoriali di cui all'art. 4 del regolamento, si era stabilito di determinare un fondo regionale provvisorio di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni ambulatoriali riabilitative, tenuto conto della fase di start up, nella quale erano ancora in corso le procedure di autorizzazione e gli accreditamenti istituzionali delle strutture. Tale fondo, relativo all'anno 2019, era pari ad € 1.354.000,00 calcolato per Asl, sulla base della popolazione residente, come riportato nella seguente tabella:

R.R. 9/2016 - Fondo di remunerazione anno 2019	
ASL Bari	€ 421.000,00
ASL Brindisi	€ 132.000,00
ASL Lecce	€ 267.000,00

ASL Taranto	€	194.000,00
ASL Foggia	€	209.000,00
ASL Bat	€	131.000,00
Totale	€	1.354.000,00

Il fondo di remunerazione di cui alla DGR n. 1615/2019 è stato confermato per l'anno 2020.

Tenuto conto che a seguito del percorso di attivazione sul territorio regionale delle strutture dedicate per l'autismo, avviato con il RR n. 9/2016, sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento per strutture dedicate per l'autismo, che riguardano sia i moduli/Centri ambulatoriali ma anche il Centro diurno socioriabilitativo e la Comunità socioriabilitativa

Tenuto conto che è alta la domanda di presa in carico dei minori ed adulti affetti da autismo e, di conseguenza, anche la domanda di erogazione di prestazioni dedicate e che la Regione intende garantire ai propri assistiti le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA

Preso atto che ad oggi sul territorio regionale risultano autorizzate ed accreditate ai sensi del RR 9/2016 e s.m.i. le seguenti strutture:

RR 9/2016 NUMERO DI STRUTTURE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE	MODULI/CENTRI AMBULATORIALI ART. 4 RR 9/2016	CENTRO DIURNO SOCIORIABILITATIVO ART. 5 RR 9/2016	COMUNITA' SOCIORIABILITATIVA RESIDENZIALE ART.6 RR 9/2016
ASL BA		1 BARI	
ASL FG	3 S.G.ROTONDO		1 S.G.ROTONDO
ASL LE	3 MATINO/LIZZANELLO (1 prescolare - 1 scolare - 1 adolescenziale)		
	2 MERINE DI LIZZANELLO (1 scolare - 1 adolescenziale)		

Considerato che il tetto di spesa massimo per l'acquisto di prestazioni da parte di ciascuna tipologia di struttura così come disciplinata dal RR n. 9/2016 è quello riportato nella seguente tabella:

	tipologia struttura	tetto di spesa massimo per tipologia di struttura
ART. 4 RR 9/2016	MODULO PRESCOLARE 20 pacchetti prestazioni/die	396.688,20

	MODULO SCOLARE 20 pacchetti prestazioni/die	288.960
	MODULO PUBERALE- ADOLESCENZIALE 20 pacchetti prestazioni/die	281.495,20
ART. 5 RR 9/2016	CENTRO DIURNO 20 posti	223.342
ART.6 RR 9/2016	COMUNITA' SOCIORABILITATIVA 16 posti letto	296.788,80

Per l'anno 2021 si propone di rideterminare il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e in considerazione delle province nelle quali insistono strutture private autorizzate ed accreditate da cui poter acquistare prestazioni, come da tabella che segue:

<b>FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2021</b>	
<b>ASLBA</b>	<b>296.788,80</b>
<b>ASL BR</b>	
<b>ASL LE</b>	<b>1.510.598,60</b>
<b>ASL TA</b>	
<b>ASL FG</b>	<b>1.236.932,20</b>
<b>ASL BAT</b>	
<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>3.044.319,60</b>

Il fondo di remunerazione viene implementato di € 1.690.319,60 rispetto al fondo provvisorio di cui alla DGR n. 1615/2019 pari ad € 1.354.000,00 per un totale di € 3.044.319,60

In ragione dell'implementazione delle strutture dedicate per l'autismo che dovessero giungere ad accreditamento ed in ragione della necessità di potenziare i livelli assistenziali, mediante le prese in carico di soggetti affetti da autismo, tenuto conto delle liste d'attesa, si precisa che il fondo di remunerazione valevole per l'anno 2021 e seguenti potrà essere eventualmente rideterminato, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di pareggio di bilancio previsti dalla normativa nazionale e regionale.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016  
GARANZIE DI RISERVATEZZA**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II ”**

La presente deliberazione si riferisce a prestazioni LEA.

Per l'esercizio 2021:

- la somma pari a € 1.354.000,00 rientra nella quota indistinta del FSR già assegnata alle ASL
- la somma pari a € 1.690.319,60 trova copertura sul cap. 712048/2021

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

1. di fare propria la relazione dell'Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
2. di approvare per l'anno 2021 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., come da tabella che segue:

<b>FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI</b>	
<b>ASLBA</b>	<b>296.788,80</b>
<b>ASL BR</b>	
<b>ASL LE</b>	<b>1.510.598,60</b>
<b>ASL TA</b>	
<b>ASL FG</b>	<b>1.236.932,20</b>
<b>ASL BAT</b>	
<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>3.044.319,60</b>

3. di stabilire che in ragione dell'implementazione delle strutture dedicate per l'autismo che dovessero giungere ad accreditamento ed in ragione del potenziamento dei livelli assistenziali, mediante le prese in carico di soggetti affetti da autismo, tenuto conto delle liste d'attesa, si precisa che il fondo di remunerazione valevole per l'anno 2021 e seguenti potrà essere eventualmente rideterminato, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di pareggio di bilancio previsti dalla normativa nazionale e regionale;
4. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, entro il 15 settembre 2021, e nei limiti delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l'anno 2021 a sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., utilizzando lo schema-tipo di contratto approvato dalla Giunta regionale;
5. di stabilire che, ai fini del controllo e monitoraggio in materia di accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, i contratti sottoscritti saranno trasmessi in copia, entro il 30 settembre 2021, al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria;
6. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i.;
7. di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori

- dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l'autismo;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle  
Persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria  
(Elena Memeo)

Il Dirigente ad Interim della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta  
(Mario Lerario)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n.443/2015.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA  
SALUTE e BENESSERE ANIMALE  
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE  
(Pietro Luigi Lopalco)

#### **LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dalla Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e confermata dal Dirigente ad Interim della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,



1. di fare propria la relazione dell'Assessore, che qui si intende integralmente riportata e trascritta
2. di approvare per l'anno 2021 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., come da tabella che segue:

<b>FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI</b>	
<b>ASLBA</b>	<b>296.788,80</b>
<b>ASL BR</b>	
<b>ASL LE</b>	<b>1.510.598,60</b>
<b>ASL TA</b>	
<b>ASL FG</b>	<b>1.236.932,20</b>
<b>ASL BAT</b>	
<b>TOTALE REGIONALE</b>	<b>3.044.319,60</b>

3. di stabilire che in ragione dell'implementazione delle strutture dedicate per l'autismo che dovessero giungere ad accreditamento ed in ragione del potenziamento dei livelli assistenziali, mediante le prese in carico di soggetti affetti da autismo, tenuto conto delle liste d'attesa, si precisa che il fondo di remunerazione valevole per l'anno 2021 e seguenti potrà essere eventualmente rideterminato, nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale e dei vincoli di spesa e di pareggio di bilancio previsti dalla normativa nazionale e regionale;
4. di stabilire che i Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, entro il 15 settembre 2021, e nei limiti delle risorse assegnate con il presente provvedimento, procedano per l'anno 2021 a sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., utilizzando lo schema-tipo di contratto approvato dalla Giunta regionale;
5. di stabilire che, ai fini del controllo e monitoraggio in materia di accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati, i contratti sottoscritti saranno trasmessi in copia, entro il 30 settembre 2021, al competente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria;
6. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i.;
7. di notificare il presente provvedimento ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l'autismo;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994

Il Segretario della Giunta  
ROBERTO VENNARI

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO





**REGIONE PUGLIA**  
**SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2021	69	09.08.2021

D.LGS 502/92 ART.8 QUINQUIES - FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA STRUTTURE ACCREDITATE DEDICATE PER L'AUTISMO DI CUI AL RR N.9/2016.

**Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO**  
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

**Responsabile del Procedimento**

D.SSA REGINA STOLFA

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

